

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, PREVENTIVA E CORRETTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE EDILI E DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE NONCHÉ LE OPERE, LE PRESTAZIONI, LE FORNITURE ED I SERVIZI ACCESSORI CONNESSI PRESSO GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ E/O DETENUTE A QUALSIASI TITOLO IN USO ALL' AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA 118 (ARES118), COMPRESSE LE ELISUPERFICI, IL TUTTO PER RENDERE L'INTERVENTO AFFIDATO FINITO ED ESEGUITO A "REGOLA D'ARTE" PER UN PERIODO DI (12) DODICI MESI.

CIG:

Importo totale € 990.000,00

comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Premessa

Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni) con quattro operatori sui quali basare l'affidamento di opere specifiche riguardanti l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e straordinaria entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo, distinte per ogni lotto funzionale così ripartiti:

Lotto 1 Roma Città Metropolitana comprensivo di C.O. di Roma ed elisuperfici afferenti

Lotto 2 provincia di Roma ed elisuperfici afferenti

Lotto 3 C.O. Rieti/Viterbo e provincie ed elisuperfici afferenti

Lotto 4 C.O. Frosinone/Latina e provincie ed elisuperfici afferenti

Per gli interventi relativi ad ogni lotto gli operatori affidatari dell'accordo quadro per il lotto di competenza aggiudicato sul ribasso offerto, troveranno copertura ognuno per le manutenzioni ordinarie (preventiva e correttiva) a seguito di consuntivi, nell'importo dell'accordo quadro nella misura di:

€ 100.000,00/anno iva esclusa per il LOTTO 1

€ 100.000,00/anno iva esclusa per il LOTTO 2

€ 100.000,00/anno iva esclusa per il LOTTO 3

€ 100.000,00/anno iva esclusa per il LOTTO 4

e complessivamente per gli interventi straordinari, a seconda delle esigenze, nel restante importo totale del presente Accordo pari ad € 590.000,00 applicando la percentuale di ribasso offerto sui computi metrici relativi ai lavori richiesti redatti secondo i prezzi unitari del Tariffario della Regione Lazio in vigore al momento della presentazione dell'offerta. In alternativa, laddove tali prezzi unitari non fossero presenti nel Tariffario regionale, si potranno adottare i prezzi riportati dai cataloghi DEI o presentare nuovi prezzi adottando lo schema di analisi prezzo/tipo riportato nel succitato prezzario della Regione Lazio.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all'art.105 del D.lgs. n 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri delle imprese aggiudicatari che rimangono uniche e sole responsabili di quanto subappaltato.

Non si possono presentare offerte per più lotti, dovrà pertanto essere specificato il lotto per il quale si intende partecipare.

PARTE I – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1. Oggetto dell’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro ha per oggetto la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli immobili in proprietà o nella disponibilità dell’Ares 118, l’affidamento di opere e lavori di manutenzione ordinaria programmata preventiva e correttiva ed interventi straordinari opere edili e opere di adeguamento normativo e funzionale presso gli immobili di proprietà e/o detenute a qualsiasi titolo in uso dall’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 (ARES118), comprese le elisuperfici, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, il tutto per rendere l’intervento affidato finito ed eseguito a “regola d’arte”.

Obiettivo principale del servizio è raggiungere e conservare, per tutta la durata del contratto e con continuità gli standard di confort, ospitalità e sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

L’Accordo Quadro ha, quindi, la finalità di regolamentare gli affidamenti specifici che verranno assegnati agli operatori economici selezionati nell’ambito della procedura di cui all’art. 54 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo e che saranno volti all’esecuzione di singoli interventi di manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e manutenzione straordinaria.

Con la seguente procedura, pertanto, L’ARES118 intende regolamentare gli affidamenti riguardanti l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti che, nel tempo della durata dell’Accordo Quadro, dovessero rendersi necessarie per riparare, completare, integrare o sostituire parti dei complessi edilizi e degli impianti, con riferimento per la loro individuazione tipologica a quanto riportato nella “Tariffa dei Prezzi Regione Lazio” vigente al momento dell’aggiudicazione, attinenti agli edifici di proprietà e/o in possesso a vario titolo dell’Azienda, la cui consistenza è indicata nell’allegato “SPECIFICA DEI LOTTI” al presente Capitolato Speciale d’Appalto. Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività previste in ogni affidamento specifico, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. Quando gli interventi da effettuare riguarderanno opere esterne ai fabbricati l’affidatario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai fruitori ed ai lavoratori della struttura (con particolare riferimento alla garanzia degli accessi e dei passaggi dei mezzi di soccorso, ambulanze, VV.F. ecc.). All’interno dei locali, l’Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare

danni a persone e/o cose ed eseguire i lavori e le opere organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento della struttura.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di mutare parte dell'elenco degli immobili, secondo le proprie specifiche esigenze, senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni generali contrattuali.

Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l'Amministrazione ARES118 e gli Operatori economici - imprese selezionate a seguito di procedura di gara, in base alle quali verranno stipulati specifici affidamenti relativi ad interventi manutentivi straordinari.

Art. 2. Descrizione sommaria delle opere

Gli interventi riguardano gli immobili descritti nell'allegato "SPECIFICA DEI LOTTI" e le rispettive pertinenze e possono riassumersi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nel seguente modo: manutenzione ordinaria preventiva e correttiva a guasto e manutenzione straordinaria.

La manutenzione ordinaria programmata e preventiva riguarderà quanto al Piano di esecuzione dei Servizi concordato con l'Azienda nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

Si sottolineano le attività di manutenzione delle attrezzature degli impianti antincendio, degli idranti e degli estintori.

La manutenzione ordinaria correttiva a guasto riguarderà le riparazioni e/o sostituzioni:

- a) di servizi igienici, anche per disabili;
- b) pavimenti e rivestimenti;
- c) intonaci e tinteggiature;
- d) Tetti e manti di copertura, impermeabilizzazioni;
- e) di infissi (sia in legno che in alluminio);
- f) di opere in ferro (anche lavorato);
- g) Sostituzione controsoffitti di qualsiasi materiale anche in sostituzione parziale a seguito di danneggiamento;
- h) Opere da falegname ed infissi in PVC;
- i) Opere in ferro ed alluminio;
- j) Opere murarie;
- k) Manutenzione e riparazione manto stradale e pavimentazione esterna.
- l) Impianti idraulici, elettrici di condizionamento e termoidraulici;
- m) opere infrastrutturali per telefonia e trasmissione dati;

- n) Attività di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio, degli idranti e degli estintori.
- o) Manutenzione e bonifica delle aree verdi e degli alberi di alto fusto

La manutenzione straordinaria riguarderà :

- a) Riparazione e realizzazione di nuovi servizi igienici, anche per disabili;
- b) pavimenti e rivestimenti;
- c) modifica distribuzione interna
- d) intonaci e tinteggiature;
- e) Tetti e manti di copertura, impermeabilizzazioni;
- f) Ristrutturazione statica di solai e consolidamenti statici (interventi locali)
- g) Manutenzione straordinaria sostituzione e fornitura in opera di nuovi infissi (sia in legno che in alluminio);
- h) Manutenzione straordinaria sostituzione e fornitura in opera di opere in ferro (anche lavorato);
- i) Lavori sui prospetti esterni (risanamento lesioni esterne, tinteggiature, opere di restauro, ecc.);
- j) Sostituzione controsoffitti di qualsiasi materiale. In questi sono escluse le opere di sostituzione parziale a seguito di danneggiamento;
- k) Opere da falegname ed infissi in PVC;
- l) Opere in ferro ed alluminio;
- m) Lavori in pietra da taglio;
- n) Opere murarie;
- o) Manutenzione e riparazione manto stradale e pavimentazione esterna;
- p) Impianti idraulici, elettrici di condizionamento e termoidraulici;
- q) opere infrastrutturali per telefonia e trasmissione dati;
- r) scavi e reinterri;
- s) manutenzione straordinaria di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio, degli idranti e degli estintori;
- t) Manutenzione e bonifica delle aree verdi e degli alberi di alto fusto.

Sono comunque comprese tutte le opere necessarie a rendere gli immobili agibili, funzionali in base alle esigenze specifiche della gestione delle attività e rispondenti alle normative vigenti. Resta inteso che l'Impresa aggiudicataria è obbligata a eseguire tutti i lavori ordinati dalla Direzione Lavori, nessuno escluso, qualunque sia la loro entità, comunque compresi nelle somme stanziare per l'appalto. Ogni onere accessorio conseguente ai lavori da porre in atto per garantire la continuità della funzione delle strutture, ove devono eseguirsi gli interventi, si intende compensato con i prezzi di cui al successivo Art. 9 del presente C.S.A. (sezionamento dei cantieri, chiusura delle canalizzazioni dell'aria ecc. e qualunque altra attenzione comunque potrà richiedere la Stazione

Appaltante). Tali oneri, compresi nei prezzi unitari non sono assimilabili agli oneri per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 3. Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con gli Operatori Economici aggiudicatari della presente procedura ha una durata temporale di un anno (12 mesi) rinnovabile per un ulteriore anno, decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro con facoltà unilaterale e discrezionale di questa Azienda di prorogarne gli effetti alle medesime condizioni nel caso in cui alla scadenza temporale non siano stati impegnati tutti i fondi di pertinenza del presente accordo ("Valore Stimato dell'Accordo") e comunque fino all'aggiudicazione di nuova gara per il medesimo servizio. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può aggiudicare il singolo appalto specifico. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi della normativa vigente, qualora necessario, di affidare lavori aggiuntivi.

Art. 4. Quantitativo Massimo e Valore Stimato dell'Accordo Quadro

Il Quantitativo Massimo relativo all'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo degli affidamenti specifici e degli interventi straordinari che presumibilmente verranno stipulati nei 12 mesi in virtù dell'Accordo Quadro medesimo è di totali euro 990.000,00 IVA di legge esclusa, compresi gli oneri della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 35, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato in complessivi € 990.000,00, importo comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare all'ammontare dell'appalto specifico, verrà computata di volta in volta, in relazione all'attività da svolgere, all'interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del Punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.lgs. n. 81 del 2008 e ss. mm. ed ii.

PARTE II – AFFIDAMENTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Art. 5. Procedura per l'aggiudicazione degli affidamenti specifici

L'Amministrazione Contraente, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato a quattro operatori economici, al di fuori delle somme affidate relative ad ogni singolo lotto pari ad € 100.000,00 per le manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva), a fronte di una o più richieste di interventi manutentivi straordinari,

affiderà tramite proprio rappresentante incaricato (ad es. R.U.P. o D.L.), ciascun appalto specifico ponendo in essere le seguenti attività:

- a) L'Amministrazione, preliminarmente, procederà alla definizione dell'oggetto del singolo appalto (indicazione della tipologia del lavoro da eseguire, opere e servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro;
- b) L'Amministrazione, successivamente, provvederà alla richiesta di preventivo relativo all'intervento da eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni (fisse o da fissare) previste nell'Accordo Quadro (ribasso sui prezzi unitari di riferimento ed eventuale offerta su forniture, ecc.);
- c) Con la ricezione del preventivo, che dovrà essere predisposto e presentato entro e non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante, a seguito della valutazione della stessa, l'Amministrazione procederà ad affidare l'appalto specifico mediante la compilazione dell'Ordine di Lavoro, che, nel caso in specie, è da considerarsi contratto in favore dell'Operatore Economico che si è aggiudicato l'Accordo Quadro. L'O.d.L. verrà quantificato operando, sui prezzi unitari di riferimento dell'Accordo Quadro, il ribasso offerto in sede di procedura di accordo quadro e quantificando eventuali opere in economia e forniture; queste devono essere oggetto di specifico preventivo concordamento.

Art. 6. Oggetto degli affidamenti specifici

Oggetto di ogni singolo appalto specifico basato sull'Accordo Quadro potrà essere, in ragione di quanto specificato dall'Amministrazione nella richiesta di offerta, quanto di seguito indicato:

- Opere di riparazione, rinnovamento e di sostituzione delle finiture delle costruzioni e/o comunque in generale opere di manutenzione straordinaria classificabili nelle categorie generali OG1 da eseguirsi presso gli immobili in uso all'ARES118 (di cui all'allegato B "SPECIFICA DEI LOTTI") e necessarie per integrare e/o rinnovare i manufatti edili, compresi gli infissi interni ed esterni. A titolo indicativo e non limitativo, nella parte VIII del presente Capitolato Speciale verranno esplicitate le specifiche tecniche delle principali prestazioni potenzialmente richiedibili all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, fermo restando che lo stesso sarà tenuto ad intervenire ogni qualvolta il R.U.P. o la D.L. ne ravveda la necessità.

Art. 7. Sicurezza nell'esecuzione degli affidamenti specifici

In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii., a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, prima della stipula dei singoli affidamenti specifici, l'Aggiudicatario dovrà prendere contatti con il Responsabile per la Sicurezza dell'Amministrazione, per verificare quanto contenuto nel DUVRI

e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'Amministrazione.

Premesso che la conclusione di un Accordo Quadro, oltre a quanto già specificato per la manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) è finalizzato all'aggiudicazione di affidamenti specifici, in via preliminare si sono individuate come interferenze quelle contenute all'interno del DUVRI e costituente l'allegato 2 del presente Capitolato. Considerando che al momento della stipula di affidamenti specifici potrebbero essere cambiate le condizioni legate ai rischi interferenti, l'Amministrazione, quando stipulerà un appalto specifico, provvederà, se necessario, ad aggiornare il DUVRI tramite il Responsabile della Sicurezza individuando, tra l'altro, i relativi costi della sicurezza. L'adempimento di tali obblighi dovrà essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato), da allegare alla documentazione dell'appalto specifico, quale parte integrante dello stesso. In generale l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione. In caso di tre inadempienze, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro ed incamerare la cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali in carico all'Aggiudicatario.

Quest'ultimo garantisce, inoltre, che il personale, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'Aggiudicatario garantisce, pertanto, che il personale che esegue i lavori venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

L'Aggiudicatario, infatti, ha l'obbligo di redigere e di consegnare all'Amministrazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro un Piano Operativo di Sicurezza (redatto in conformità all'allegato XV del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia) per quanto attiene alle scelte autonome dell'Aggiudicatario e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto dei contratti specifici e da considerarsi come piano complementare di dettaglio al DUVRI.

Rimane inteso che, successivamente all'atto di stipula di ciascun appalto specifico e comunque prima dell'inizio delle attività previste nel singolo ordinativo, l'Aggiudicatario provvederà a stilare un aggiornamento del proprio P.O.S. (stilato entro i trenta giorni dall'aggiudicazione dell'Accordo), complementare e di dettaglio al DUVRI, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa all'Accordo ed al singolo appalto specifico.

Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'Aggiudicatario sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dagli artt. 108 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata ad Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato). L'Aggiudicatario può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera, presentare al Responsabile della Sicurezza o Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (quando nominato) proposte di modificazioni o integrazioni al P.S.C. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla Direzione lavori, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Art. 8. Contratto relativo all'appalto specifico

L'Ordine di Lavoro, redatto dal direttore dei lavori in maniera da poter essere considerato contratto relativo ad ogni singolo affidamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016, indicherà come Parti del contratto la Stazione Appaltante, da una parte, e per essa il RUP dell'Accordo quadro, e il Direttore dei lavori e l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, dall'altra.

PARTE III - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI AFFIDAMENTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Art. 9. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

- 1) Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo i seguenti documenti:
 - a) Il presente Capitolato Speciale compresi gli allegati collazionati alla lettera di invito;
 - b) La Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio (anche se non materialmente allegata); tale tariffa è il primo e principale riferimento di tutti gli affidamenti, e sui prezzi di essa verrà applicato il ribasso offerto in sede di procedura "Accordo Quadro";
 - c) I Prezzari editi dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile edizioni in corso di validità al momento dell'offerta; tale prezzario verrà utilizzato solo ed

esclusivamente nei casi in cui non venisse rinvenuta nel prezzario di cui al punto precedente la voce di elenco oggetto di valutazione, o voce comunque simile e/o assimilabile;

- d) Polizze di garanzia;
- e) Il D.M. n. 145/2000 per le parti vigenti.

2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme in materia di lavori pubblici e, in particolare:

- a) il Codice dei Contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per le parti ancora vigenti;
- c) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati così come modificato dal D.lgs. n. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) Tutte le norme comunque vigenti nell'ambito del settore dell'opera da realizzare.

Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta, completa ed esaustiva conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le vigenti norme in materia di affidamenti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo.

Nell'accettare i singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dovrà dichiarare:

- a) di aver preso approfondita ed esaustiva conoscenza degli interventi da realizzare e delle opere da eseguire, di aver approfonditamente preso visione dei luoghi interessati dai lavori, di tutte le interferenze comunque connesse con essi ed i lavori da eseguire e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, avendo quindi valutato preliminarmente la fattibilità dell'intervento, con garanzia assoluta della conservazione dei livelli di esercizio della struttura sanitaria, e di aver preso esatta conoscenza della condizione e della situazione riguardante gli impianti che comunque interagiscono con i lavori da eseguire;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica.

- d) di rinunciare quindi, già in via preliminare, a richieste aggiuntive di indennizzi di qualsiasi genere ed a apporre riserve su documenti contabili, correlate a quanto di pertinenza ai punti precedenti;

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Art. 11. Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla Normativa Nazionale vigente, nonché di quanto disposto all'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'esecutore sia un Raggruppamento Temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12. Rappresentante dell'Aggiudicatario e domicilio; Direttore Tecnico di Cantiere e personale addetto ai lavori

L'Aggiudicatario deve eleggere il proprio domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Aggiudicatario deve, altresì, comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

L'Aggiudicatario deve nominare, prima dell'inizio dell'Accordo ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione dei lavori e deve essere sempre reperibile da parte del D.L. tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l'Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall'Amministrazione si intendono date all'Aggiudicatario. I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all'Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'Accordo ed almeno tre giorni prima della data di inizio dello stesso. L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto, senza che l'Aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso, l'Aggiudicatario provvede alla sostituzione entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla richiesta, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall'Aggiudicatario (di cui al presente articolo di Capitolato) deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

Art. 13. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione dei lavori, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti prestazionali e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultima, si applicano le normative vigenti sul tema.

L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con Decreto del Ministro per le Infrastrutture 14 gennaio 2008 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.

Art. 14. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.

Art. 15. Subappalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell'intera opera è ammesso in conformità all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione a condizione che l'Aggiudicatario provveda:

- nella procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, ad indicare all'atto dell'offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni;
- nella procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, ad indicare all'atto dell'offerta le parti di lavoro che intende subappaltare;
- a non subappaltare o affidare a cottimo categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- ad indicare all'atto dell'offerta per ciascun ordinativo specifico le parti di lavoro che intende subappaltare;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Amministrazione che provvederà al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l'ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione sin intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando una copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo paragrafo;
- ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla legge;
- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate (per il subappalto di lavorazioni afferenti alla categoria prevalente);
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- a garantire che, da parte dei subappaltatori o cottimisti, venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;

- a trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori da parte dell'Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Aggiudicatario stesso;
- a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Il subappalto potrà essere vietato dall'Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

Art. 16. Vizi e difformità dei lavori relativi agli affidamenti specifici

All'ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun contratto specifico la Direzione Lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno, pertanto, rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sua cura e spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. In carenza totale di intervento da parte dell'Appaltatore, trascorsi inutilmente cinque giorni dall'ordine di ripristino/aggiustamento, la S.A. è di diritto autorizzata a far eseguire riparazioni e ripristini "in danno" con conseguente totale addebito dei costi all'appaltatore. Restano ferme le condizioni di garanzia sul lavoro eseguito, previste dal DPR 207/10 e s.m.i.

Art. 17. Pagamenti

I pagamenti inerenti le opere contrattualizzate verranno effettuati in seguito al Certificato di Ultimazione dei lavori relativi a ciascun affidamento secondo le condizioni dell'Accordo Quadro. Per ciascuno di essi, infatti, verrà stilato dal D.L. un "Certificato di Ultimazione dei lavori", che consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito alla predisposizione degli atti contabili relativi.

Il pagamento di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell'Accordo Quadro) e relativo a ciascun affidamento avverrà in un'unica soluzione ed al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0,5%. Tali ritenute verranno svincolate in seguito al Certificato di Regolare Esecuzione inerente le opere di specifico affidamento, predisposto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti e dal R.U.P.

Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sono quelli previsti dalla normativa vigente. Così come prescritto dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni e recepito dalla Regione Lazio per i pagamenti delle Aziende Sanitarie a partire dal 2015 (vedi Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013).

PARTE IV – CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E GARANZIE

Art. 18. Requisiti necessari

L'ammontare complessivo massimo dell'Accordo è di € 990.000,00, comprensivi di oneri per la sicurezza, nella categoria generale di opere **OG1 e OG11**.

L'Aggiudicatario dovrà, pertanto, possedere i requisiti di seguito Indicati:

OG1 – Opere civili e industriali – Classifica III fino a 1.033.000,00 euro;

OG11 – Impianti tecnologici – Classifica III fino a 1.033.000,00 euro

Art. 19. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'Ammontare dell'Accordo Quadro; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la percentuale del 20%.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda di cui all'art. 103, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche o le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia è presentata in originale

all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione dell'Accordo Quadro, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di affidamenti specifici per lavori eseguiti pari all'80% dell'importo dell'intero Accordo Quadro.

La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell'Accordo Quadro; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d'ufficio o rimborsi dovuti all'interno delle condizioni dei successivi affidamenti specifici. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Aggiudicatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 20. Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50 per cento qualora sia stata rilasciata all'Aggiudicatario la Certificazione di Qualità da parte di organismi accreditati conforme alle normative europee.

Art. 21. Obblighi assicurativi a carico dell'Operatore Economico – Impresa

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione di lavori a seguito di stipula di affidamenti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori medesimi.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun appalto se tale polizza o dichiarazione sostitutiva delle condizioni fornita su carta intestata dell'Assicuratore non sarà depositata presso la Direzione Lavori dell'Amministrazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo lavoro appaltato e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente i lavori oggetto dell'ultimo appalto specifico riferito al medesimo Accordo Quadro. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Deve prevedere, inoltre, una copertura di responsabilità civile trasversale (cross liability) fra l'Aggiudicatario ed eventuali subappaltatori ove del caso. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di cui alla sezione 1 di polizza non inferiore all'importo dell'ammontare dell'Accordo Quadro al lordo dell'IVA e deve altresì:

1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature d'impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto di appalto, anche ai sensi dell'articolo n. 1665 del Codice Civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:

1. prevedere la copertura dei danni che l'Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Aggiudicatario o da un proprio dipendente del quale egli debba rispondere ai sensi dell'articolo n. 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Aggiudicatario, e propri parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell'Aggiudicatario o dell'Amministrazione;
2. prevedere la copertura dei danni biologici;
3. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, per la direzione lavori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Aggiudicatario sia un'associazione temporanea di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Il massimale di responsabilità civile non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni).

PARTE V – AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 22. Criterio di aggiudicazione dell'Accordo Quadro

L'ammontare complessivo massimo dell'Accordo è di euro 990.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza.

Il criterio di aggiudicazione da adottare nella scelta del migliore offerente è quello di aggiudicare al migliore operatore economico che ha presentato l'offerta migliore sulla base del criterio di aggiudicazione fissato nel presente Capitolato Speciale e cioè quello di offrire il prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale unico da applicare sulle voci previste sulla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche Edizione 2012, sulle voci previste nei Prezzari degli Impianti Elettrici e Tecnologici edite dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile edizione in corso di validità al momento dell'offerta (nel caso non fossero presenti voci di prezzario nella precedente Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche Edizione 2012).

L'attività sarà quindi compensata "a misura", sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, valutate in conformità al presente Capitolato, al netto del ribasso offerto dichiarato dall'Aggiudicatario nella procedura di "Accordo Quadro".

Art. 23. Modalità di stipula degli affidamenti specifici

Gli affidamenti basati sull'Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico secondo le procedure previste al comma 3 dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo Accordo.

In tal caso l'Accordo Quadro presuppone che gli affidamenti specifici vengano stipulati interamente "**a misura**".

Per l'aggiudicazione di tali affidamenti, l'Amministrazione consulta per iscritto l'Operatore Economico Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, chiedendogli di completare o stilare, se necessario, la sua offerta in merito alle attività da

svolgersi ed oggetto di appalto; l'offerta dovrà rispettare le condizioni economiche stabilite nell'Accordo.

Il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara si intende pertanto da applicare a tutti i prezzi unitari desumibili dalle Tariffe di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono solo ai lavori ribassabili, mentre ciò non vale per gli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere che verranno calcolati di volta in volta all'interno dell'appalto specifico.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 24. Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione dei progetti e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità ai patti contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere di ogni singolo appalto specifico. In ogni caso l'Aggiudicatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione;

- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati e da impiegarsi;
- e) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti all'interno dell'attività oggetto di contratto;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i quali competono, a norma di contratto (specifico) all'Aggiudicatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Aggiudicatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Aggiudicatario;
- g) la concessione, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori di altro tipo, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Amministrazione, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Aggiudicatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto e sia richiesto dalla Direzione lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - m) la consegna (di volta in volta precisato dalla Direzione lavori con ordine di servizio) di eventuale quantitativo di materiale usato smontato dall'area di cantiere ed idoneo per costituire parti di ricambio omogenei per successive opere e manutenzioni;
 - n) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione dei danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Aggiudicatario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - o) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Aggiudicatario, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - p) gli oneri tutti, nessuno escluso, per garantire l'esercizio sanitario assistenziale della struttura ospedaliera, e pertanto l'Appaltatore dovrà attenersi, senza ulteriori oneri per la S.A. a tutte le prescrizioni ed a tutte le richieste che la Direzione dei Lavori e la Direzione Sanitaria ritenga comunque utili ed opportune, per la salvaguardia della salute di operatori.
- 2) L'Aggiudicatario è tenuto a predisporre a proprio esclusivo carico, quanto necessario per l'ottenimento di autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori; presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (Consorzi privati, Comune, Provincia, Regione, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, VV.F., ASL Competente, ecc.) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere ad ottenere e ritirare materialmente tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni eventualmente emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. Nei casi in cui l'affidamento comporti variazioni

di distribuzione planimetrica degli impianti, sarà ad esclusivo carico dell'appaltatore l'esecuzione di tutte le pratiche necessarie all'aggiornamento delle documentazioni tecniche ed alle denunce agli Enti comunque Preposti al controllo degli impianti (INAIL, Arpa Lazio ecc.). Non potrà essere liquidata la rata finale dei lavori se non vi è adeguato riscontro degli oneri di cui al presente punto.

Art. 25. Obblighi speciali a carico dell'Aggiudicatario

1) L'Aggiudicatario è obbligato:

- a) a svolgere opere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della Direzione Lavori, in distinte ubicazioni e sedi afferenti all'Amministrazione. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di due unità e comunque deve rispettare tutte le precauzioni eventualmente necessarie al rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza (eventuale assistente aggiuntivo per i casi che prevedono la presenza di più persone). L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente;
- b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- d) a consegnare al Direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal contratto specifico e ordinate dal Direttore dei lavori, che, per loro natura, si giustificano mediante fatture;
- e) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia (nei limiti consentiti dalla normativa), nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori anche mediante l'ausilio di software e strumenti informatici.

Art. 26. Penali

All'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, in caso di inadempienza accertata durante l'esecuzione del singolo affidamento, si applicherà una penale pari all'uno per cento dell'importo di ciascun appalto specifico per ciascuna delle seguenti ipotesi di inadempienza:

- per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le opere da realizzare;

- per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alle necessità di ogni singola opera;
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori dove non è richiesta la somma urgenza o l'urgenza di esecuzione;
- nell'esecuzione di ordini di servizio impartiti nell'ambito del contratto sia per l'avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d'arte.

Verranno applicate, invece, le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi:

- nel caso di "Pronto Intervento" (**Priorità 01: in emergenza - lavoro immediato**), qualora l'Aggiudicatario, non appena ricevuto l'ordine dalla D.L. e senza aspettare la regolarizzazione con un ODL specifico, non intervenga entro un'ora dalla comunicazione od ordine impartito dalla D.L. e/o dall'ufficio competente, verrà applicata una penale di € 50,00/ora conteggiata a partire dall'ora successiva al ricevimento della comunicazione;
- nel caso in cui l'Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L. è soggetto ad una penale di € 500,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

Qualora l'Aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell'importo del singolo ordinativo, sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale del singolo contratto specifico.

Qualora i ritardi maturati nei singoli contratti specifici determinino una sommatoria di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro, il R.U.P. promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Codice dei Contratti (Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo).

Art. 27. Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 146 C.C. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi di seguito elencati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro

- a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
- b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- d) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, dell'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- f) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli contratti specifici;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai contratti specifici;
- j) risoluzione di n. 2 (due) contratti specifici: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di due specifici contratti, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario

responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l'Accordo e in corso d'opera;

- k) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
- l) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Risoluzione dei contratti specifici

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- b) inadempimento alle disposizioni della Direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione del ODL specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del ordinativo specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo ODL;
- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal R.U.P. con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempienza sia sanata, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo contratto.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo (v. Cauzione definitiva per l'Accordo Quadro), per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo, in contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi effettuati, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione di ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso, stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione stessa. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo Accordo.

PARTE VII – CONTROVERSIE, MANODOPERA, CONTRATTI COLLETTIVI

Art. 28. Accordo bonario per i lavori

Qualora durante l'esecuzione del singolo appalto specifico, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare la commissione di cui all'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

il R.U.P. o la commissione di cui sopra, ove costituita, acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non

manifestatamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

Art. 29. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario di cui sopra e l'Aggiudicatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Foro di Roma.

Art. 30. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) all'esecuzione dei lavori che formano oggetto degli affidamenti ricadenti nell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di lavoro in vigore;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Aggiudicatario invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.

Art. 31. Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;
- e) le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito saranno rimborsate dall'Aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente.

Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.

A carico dell'Aggiudicatario restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Accordo.

I contratti e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE VIII – SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

ART. 32. Prescrizioni di carattere generale

L'appaltatore è l'unico Responsabile del conseguimento dei risultati, definiti contrattualmente e basati su parametri prestazionali.

L'appaltatore è Responsabile, civilmente e penalmente dei disservizi relativi agli impianti/apparati/sistemi asserviti, conseguenti alle prestazioni di cui al Capitolato tecnico verso l'Ares 118 e verso terzi.

L'Appaltatore è Responsabile civilmente e penalmente, dei disservizi alle attività dell'Azienda, indotti dalle prestazioni di cui al Capitolato Tecnico.

Tutte le attività dovranno essere condotte in ottemperanza alle leggi alle disposizioni del capitolato tecnico ed alle norme tecniche specifiche che regolano le attività medesime e, in loro assenza, in ogni caso, alle migliori conduzioni riconducibili alla regola d'arte.

I risultati da conseguire sono individuati in termini qualitativi e quantitativi e riguardano: il confort e la sicurezza.

Gli standard di confort sono raggiunti quando, nelle strutture cui è applicato il contratto, sono mantenute, in regime di sicurezza, idonee condizioni di:

- microclima
- illuminazione
- fruizione delle apparecchiature e degli impianti affidati in gestione (Apparecchiature impianto elettrico, idrico-sanitario, impianti speciali).

Gli standard di sicurezza sono raggiunti quando nelle strutture viene garantita la rispondenza alle normative vigenti ai sensi del Dlgs. 81/2008 s.m.i.

La finalità che si intende perseguire è quella di conservare, nel miglior stato d'uso, il patrimonio immobiliare sia in proprietà che usufruito a qualsiasi titolo, chiarendo per quest'ultimo quanto non già ricompreso nei contratti di comodato di convenzione tra le parti.

I servizi che dovranno essere erogati nell'ambito del presente appalto sono:

- esecuzione dei servizi
- controllo

Più in dettaglio le attività che dovrà svolgere l'appaltatore sono le seguenti:

Servizi di Governo

- attività di rendicontazione

Servizi di monitoraggio e acquisizione dati

- servizio di rilevazione, creazione e aggiornamento del censimento del sistema edificio – impianto

Attività di Sorveglianza e di controllo

- Servizi Tecnici
- Aggiornamento del piano di manutenzione
- Attività tecnico – amministrativa

Servizi di manutenzione, gestione ed esercizio degli impianti

I servizi che dovranno essere erogati nell'ambito del presente appalto sono:

- servizi di pronto intervento
- attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria)
- Lavori di manutenzione edile ed impiantistica per adeguamenti alle normative vigenti e per i requisiti delle attività della presente Azienda.
- Presidio nelle C.O. e postazioni afferenti
- Reperibilità notturna e festiva
- Attività di rendicontazione
- Rilievo, verifica, anagrafica e certificazione impianti.
- Servizio di Manutenzione, conduzione ed esercizio degli impianti.
- Attività di fornitura
- Attività di esercizio e conduzione degli impianti

32.1. Servizi di governo

attività di rendicontazione

Per attività di rendicontazione si intende la raccolta, l'analisi e la presentazione di tutte le misure, indici, valutazioni qualitative relative alle prestazioni fornite, al rispetto dei programmi concordati e ai valori previsti nel *Piano di Erogazione dei Servizi*.

Nel Report, con cadenza mensile, dovranno essere evidenziati i dati essenziali per permettere un monitoraggio continuo da parte dell'Azienda dell'andamento dei servizi. Ad esempio: stato delle richieste di intervento, risultati dei sopralluoghi, risultati delle attività di monitoraggio, risultati delle misurazioni etc.

32.2. Servizi di monitoraggio e acquisizione dati

Il programma delle attività per l'esecuzione del servizio di rilevazione creazione e aggiornamento del censimento del sistema edificio-impianto è detto piano di censimento.

Il piano di censimento è articolato in due fasi principali:

raccolta dati e gestione della banca dati

La metodologia della raccolta dati consiste nel rilievo e nella raccolta di tutte le informazioni riguardanti il sistema edificio-impianto che sono coinvolte nella gestione del contratto.

Tutti i dati raccolti devono essere detenuti dall'appaltatore e forniti all' Azienda e devono essere facilmente consultabili e periodicamente aggiornati e integrati.

32.3 attività di sorveglianza e di controllo

Le attività di sorveglianza e controllo sono attività volte ad accertare che gli impianti forniscano nel tempo prestazioni idonee per assicurare il risultato previsto contrattualmente.

I risultati attesi dall'esercizio di tali attività sono: di garantire e comprovare che gli impianti e le apparecchiature forniscano le prestazioni attese e che siano conformi alle norme vigenti.

In particolare durante l'espletamento dell'esercizio l'appaltatore ha l'obbligo di:

Istituire un servizio di controllo che garantisca il regolare funzionamento degli impianti e il rispetto dei parametri contrattuali;

- Effettuare un metodico controllo della funzionalità ed efficienza di tutte le apparecchiature asservite e di quelle costituenti gli impianti asserviti;
- Effettuare la verifica di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori e degli impianti in generale asserviti al servizio.

Il personale addetto alle operazioni di sorveglianza e controllo dovrà avere le abilitazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Le attività di sorveglianza e controllo sono riportate nei registri di regolare esercizio predisposti ed aggiornati a cura dell'appaltatore. In tali registri dovranno essere riportate, in dettaglio:

- Le modalità di esecuzione delle attività asservite al servizio;
- Le attività di controllo;
- I rilievi e le osservazioni dell'Azienda.

Le attività di controllo dovranno essere effettuate:

- Periodicamente con una frequenza tale da dimostrare il rispetto degli standard contrattuali;
- Con metodi conformi alle norme tecniche, se esistenti, e in caso di assenza, secondo le procedure indicate dal costruttore.

Le attività di sorveglianza e di controllo dovranno essere effettuate in conformità a quanto indicato nel piano di erogazione dei servizi (PES).

ART. 33. Il sistema organizzativo

Risorse e Struttura Organizzativa

Il servizio verrà erogato tramite la struttura organizzativa dell'appaltatore con livelli di risorse quantitative e qualitative adeguate al conseguimento dei risultati attesi e supportata da strumenti gestionali che permettono di monitorarne le prestazioni.

Le risorse qualitative e quantitative della Struttura Organizzativa dovranno essere tali da:

- assicurare in modo continuativo i livelli prestazionali richiesti contrattualmente;
- garantire la stretta osservanza delle normative in termini di sicurezza, ambiente, etc;
- facilitare i progressi decisionali e rendere tempestivi gli interventi correttivi.

Dovranno essere indicate:

- le principali interfacce o referenti verso la direzione e le funzioni tecniche, amministrative, sanitarie dell'Azienda.
- La dislocazione in termini quantitativi e qualitativi delle risorse che verranno utilizzate.

All'inizio dello svolgimento dei servizi oggetto del contratto l'appaltatore deve notificare per iscritto all'Azienda:

- Nominativo e recapito telefonico del Responsabile del Servizio e di eventuali referenti locali;
- Nominativi e qualifica delle persone impegnate nelle attività;
- Recapiti telefonici del Servizio di pronta disponibilità, diurni, notturni e festivi.

L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali, sia scritte, da parte dell'Azienda e deve

garantire la presenza del personale tecnico idoneo al coordinamento delle attività.

Art. 34. Servizi di manutenzione, gestione ed esercizio degli impianti

34.1 Servizi pronto intervento.

I risultati attesi dalle modalità di pronto intervento sono:

- garanzie di un servizio di pronto intervento su chiamata, da espletarsi con unità mobile, costituite da operatori con idonea professionalità dotati di automezzi e di adeguata attrezzatura, e rintracciabili attraverso apparecchi mobili;
- Tempo di intervento a seguito di chiamata commisurato alla gravità del guasto.

Per le Centrali Operative l'intervento dovrà essere tempestivo per la particolare natura del servizio in garanzia di continuità.

- Per ogni intervento dovrà essere redatto un verbale di lavoro in cui saranno riportati i dati identificativi della struttura e dell'apparato presso cui è avvenuto l'intervento, l'anomalia riscontrata e la descrizione degli interventi effettuati, la data e l'ora della segnalazione e della riparazione del guasto.
- I verbali sono riportati nel registro di regolare esercizio.
- Si intendono per "Interventi urgenti" quelli in cui l'avaria, subita dall'apparato/impianto/sistema, costituisce pericolo immediato, diretto o indotto, alle persone e/o ai beni e interruzione del servizio.

34.2 Attività di Fornitura

- L'appaltatore è l'unico Responsabile nei confronti dell'Azienda della qualità e quantità delle forniture dei contratti sub fornitura.
- L'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di tutte le materie prime, i beni, i materiali di uso e di consumo, necessari a garantire il conseguimento del risultato contrattuale.
- L'appaltatore dovrà garantire l'apporto di fluidi nei vari punti di utilizzo, con i corretti valori di pressione, temperatura, portata, al fine di consentire alle apparecchiature di erogare le prestazioni attese.

34.3 Attività di esercizio e gestione degli impianti

I risultati attesi dall'attività di esercizio e gestione sono:

- Garanzia di regolare ed efficiente servizio e funzionamento degli impianti in regime di sicurezza al fine di conseguire gli standard prestazionali richiesti.
- Gestione delle operazioni conformemente alle norme tecniche ed alla normativa di legge vigente al momento dell'esecuzione dell'attività, e in caso

- di loro assenza secondo i libretti d'uso e le istruzioni del costruttore del componente/impianto/sistema di esercizio.
- Utilizzo di personale munito di patenti, autorizzazioni, come previsto dalle vigenti leggi e, in assenza di normative, di personale con idonea professionalità ed esperienza.
 - Messa a disposizione di un numero di addetti che permette il regolare esercizio degli impianti, conformemente a quanto richiesto dalle vigenti normative di settore ed alle indicazioni del presente capitolato tecnico.
 - Adozione di tutti gli accorgimenti necessari per conseguire il regolare esercizio degli impianti, la cui responsabilità riguardo l'idoneità e le conseguenze derivanti dalle decisioni assunte è a carico dell'appaltatore.
 - Controllo continuo sulla conformità di tutti i parametri funzionali degli impianti e delle apparecchiature asservite per non pregiudicare il conseguimento degli standard prestazionali contrattualmente definiti nel capitolato tecnico.
 - Garanzia di regolare funzionamento di tutte le reti di distribuzione dei fluidi, dell'energia elettrica e dell'acqua, dai punti di consegna fino all'utenza.
 - Assicurazione e garanzia delle attività di presidio, reperibilità e pronto intervento.

Il personale dell'appaltatore che opera all'interno delle strutture dovrà in ogni caso operare con la massima discrezione, evitando di apportare qualsiasi intralcio al regolare svolgimento delle attività degli operatori sanitari.

Dovrà essere riconoscibile (utilizzo di tesserini identificativi, tute di lavoro convenzionali, etc).

In particolare: per gli Impianti di riscaldamento e di climatizzazione l'esercizio e la vigilanza delle caldaie devono risultare conformi a quanto indicato nella Legge.

L'appaltatore è responsabile della conformità e della buona tenuta dei libretti di caldaia e dei climatizzatori.

Per le Apparecchiature elettriche e le reti di distribuzione elettrica, l'Appaltatore è responsabile:

- delle verifiche dei parametri elettrici (tensione, corrente assorbita, ecc);
- del controllo del corretto funzionamento degli impianti di emergenza e di continuità (gruppi elettrogeni, U.P.S., illuminazione di sicurezza, sistema di allarmi di sicurezza delle centrali antincendio, antintrusione, ecc.);

34.4. Attività di Manutenzione

I risultati attesi dall'effettuazione di una corretta manutenzione degli impianti asserviti al servizio sono:

- mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza (eventuale adeguamento normativo);

- assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento, atte a produrre le prestazioni richieste (eventuale adeguamento funzionale); garantire la totale salvaguardia del patrimonio impiantistico dell'Azienda Sanitaria;
- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente e dal presente Capitolato Tecnico.

Le attività di manutenzione comprendono: interventi di manutenzione ordinaria e interventi di manutenzione straordinaria.

La manutenzione ordinaria comprende tutte le attività che consentono il regolare esercizio ed uso dell'apparato/impianto/sistema alle condizioni di degrado dell'apparato/impianto/sistema rilevate al momento della presa in consegna del servizio. Di norma consiste in attività di pulizia, sostituzione, smontaggio, rimontaggio e ripristino delle parti (nelle "attività di ripristino" sono compresi gli interventi di ripristino delle strutture accessorie comunque interessate all'intervento).

La manutenzione straordinaria comprende tutte le attività necessarie per aumentare il livello qualitativo dell'apparato/impianto/sistema, rispetto alle condizioni al momento della presa in consegna.

Le attività di manutenzione dovranno essere dettagliatamente riportate, a cura dell'Appaltatore, nel Piano di Manutenzione. Tale piano dovrà risultare sempre a disposizione dell'Azienda Sanitaria per qualsiasi controllo essa voglia effettuare.

Eventuali variazioni al programma delle attività previste nel Piano di Manutenzione dovranno essere tempestivamente rese disponibili all'Azienda Sanitaria (ad esempio potrebbero essere previste variazioni alle frequenze degli interventi di manutenzione per tenere conto delle effettive esigenze, dipendenti dallo stato evolutivo degli impianti e dai livelli di servizio richiesti).

Sono consentite solo variazioni migliorative del Piano di Manutenzione; in ogni caso l'Azienda Sanitaria potrà non approvare il nuovo piano. In ogni caso tali variazioni non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Azienda Sanitaria.

In generale l'Appaltatore dovrà effettuare tutti gli interventi manutentivi necessari per perseguire le finalità del presente Capitolato Tecnico e per garantire la perfetta ottemperanza alla normativa vigente, sempre senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria.

Per i componenti particolari quali gruppi elettrogeni, U.P.S., sistemi di rilevazione incendi e antintrusione, l'Appaltatore dovrà eseguire le manutenzioni avvalendosi del Service del costruttore del componente.

Il Piano di Manutenzione dovrà inoltre essere aggiornato con l'introduzione di opportune schede relative alle nuove installazioni o con operazioni la cui necessità si palesi nel corso della durata del servizio oggetto del contratto.

1. Manutenzione Ordinaria (esecuzione del piano di manutenzione)

In sede di offerta le imprese concorrenti dovranno presentare, dopo aver preso piena conoscenza dei beni oggetto dell'Appalto, il Piano di Manutenzione; tale piano vincola l'aggiudicatario nei termini e nei modi concordati e sottoscritti dall'Azienda Sanitaria.

Il Piano di Manutenzione dovrà comprendere:

- il modello organizzativo adottato e le interazioni con le strutture tecniche dell'Azienda Sanitaria e con la sua struttura organizzativa;
- le strategie manutentive e le modalità di formulazione dei programmi; le metodologie di ispezione e di diagnosi;
- le modalità di esecuzione e gestione delle risorse; le azioni di monitoraggio e di controlli effettuati direttamente a cura dell'Appaltatore;
- le integrazioni con il sistema di audit proposto.

Il Piano di Manutenzione deve essere strutturato in modo da poter essere integrato, rivisto, completato, esteso in funzione delle esigenze manutentive evolutive nell'arco di tempo di esecuzione del contratto.

Il Piano di Manutenzione rappresenta lo strumento di verifica delle prestazioni manutentive nel corso del contratto.

Il Piano di manutenzione deve includere l'esecuzione delle verifiche periodiche di legge nel rispetto delle normative vigenti. I libretti di centrali/ impianti di cui alle normative vigenti fanno parte integrante del Piano di manutenzione. A fine contratto il Piano di Manutenzione, completato con le check list degli interventi di manutenzione effettivamente eseguiti ed integrato con i dati del Registro di regolare esecuzione, rappresenta la dimostrazione, la rendicontazione dei servizi manutentivi e di esercizio effettuati dall'Appaltatore.

In particolare il Piano di Manutenzione dovrà riportare i modelli tecnico - gestionali, che verranno adottati per la salvaguardia degli elementi che costituiscono il sistema tecnologico. Ogni intervento manutentivo che si intende applicare nel sistema tecnologico considerato deve essere riferito alla strategia manutentiva scelta: a guasto, preventiva ciclica, preventiva su condizione e preventiva migliorativa.

Le attività manutentive, che si intendono effettuare su ogni componente principale che costituisce il sistema oggetto di manutenzione, devono essere

classificate in funzione della tipologia dell'intervento: riparazione, sostituzione, smontaggio/montaggio, pulizia, controllo, verifica funzionale e revisione.

Per ogni attività manutentiva considerata deve essere indicata la periodicità di effettuazione. Inoltre nel sistema di classificazione, di reporting e di diagnosi dovrà essere possibile separare i casi di manutenzione, in funzione degli effetti sul servizio sanitario erogato dall'Azienda Sanitaria, attraverso l'individuazione di attività che:

- non influenzano la qualità preesistente del Servizio;
- influenzano marginalmente la qualità preesistente del Servizio;
- condizionano la qualità preesistente del Servizio.

2. Manutenzione Straordinaria Programmata

Tali interventi sono finalizzati, in generale, ad aumentare la qualità degli impianti asserviti al servizio (ad esempio: adeguamento funzionale, adeguamento normativo, Riduzione dei costi, etc.).

ART.35. Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi

A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano nel seguito le principali prestazioni esigibili all'Operatore Economico Aggiudicatario dell'Accordo Quadro:

- In generale le attività di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica (impianti elettrici, cabine MT/BT, UPS, quadri elettrici, linee di distribuzione, corpi illuminanti, lampade emergenza, rilevazione incendi, etc., impianti idrico-sanitari, compresa rubinetteria e accessori, porte REI e relativi accessori, impianti di condizionamento e/o aereazione, etc.) sono ricomprese nella manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) come prevista dal Piano di esecuzione dei Servizi concordato con l'Azienda nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti;
- la manutenzione straordinaria di natura civile da eseguirsi presso gli edifici di cui alle "SPECIFICHE LOTTI" allegato al presente capitolato a seguito di richieste dell'Amministrazione meglio descritte nel seguito;
- lavori di pronto intervento (in Somma Urgenza ed in Urgenza) potenzialmente esigibili in tutte le ore della giornata (h24);
- la "rendicontazione" degli interventi eseguiti all'interno di ciascun appalto specifico stipulato all'interno dell'Accordo Quadro: l'Aggiudicatario dovrà presentare un rapporto di lavoro o consuntivo con relativo bilancio per ogni singolo intervento indicante il numero di ODL specifico in cui l'intervento

ricade, la descrizione dell'intervento, l'ubicazione delle prestazioni eseguite ed i singoli importi divisi rispettivamente per lavori "a misura", per "opere in economia" (se preventivamente autorizzate dalla D.L. e nei limiti consentiti) e per provviste e/o materiali eventualmente occorsi e non previsti nelle Tariffe e nei Prezzari di contratto. Ogni rendicontazione dovrà permettere di individuare l'Edificio, il Piano, il Locale o i Locali, la Struttura dell'Amministrazione e la tipologia dell'intervento eseguito. Tali rendicontazioni, infine, se richiesto dalla U.O.C. PGRIT o D.L., dovranno essere corredate da una relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario e descrittiva dei lavori eseguiti (con eventuali allegati: disegno costruttivo, foto, etc.). Tali rapporti dovranno essere sottoscritti dall'Aggiudicatario e vistati dalla Unità Operativa richiedente l'intervento e/o dalla Direzione Lavori dell'Amministrazione.

Risultano escluse dalle attività appaltabili e da eseguire tutte le manutenzioni di apparecchiature, impianti e/o manufatti già oggetto di altri affidamenti ed opportunamente segnalati dalla Direzione Lavori.

In funzione dell'urgenza di un'attività manutentiva di tipo straordinario, l'Amministrazione, tramite la propria Direzione Lavori incaricata, potrà richiedere all'Aggiudicatario l'esecuzione delle seguenti tipologie di intervento:

1. Priorità "01" – Lavori urgenti su chiamata per guasto o manutenzione correttiva – lavoro immediato

Tale tipologia di manutenzione è quella relativa agli interventi da effettuare immediatamente, a seguito di un guasto o mal funzionamento verificatosi presso le **strutture** in proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione: da tale tipologia di intervento potrebbero, infatti, scaturire, a seconda dell'urgenza richiesta, un pronto intervento da eseguirsi entro trenta minuti dalla chiamata oppure un intervento a breve termine da eseguirsi entro le 24 ore successive, come meglio descritto nel seguito.

Risulta evidente che per entrambe le suddette tipologie di intervento (di somma urgenza ed urgenti), come già accennato in precedenza, le attività verranno contabilizzate a consuntivo e regolarizzate mediante la stesura di un appalto specifico stipulato successivamente all'esecuzione delle opere, secondo le condizioni ed i dettami previsti nell'Accordo Quadro.

Per maggiore chiarezza si descrivono, qui di seguito, i lavori classificabili in "pronto intervento" o di "somma urgenza" e quelli "urgentissimi" o da eseguire nel breve termine.

Lavori di pronto intervento o di somma urgenza

Sono considerati lavori di “pronto intervento” tutte quelle opere di manutenzione che si rendono necessarie in ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura e per eliminare rischi connessi con la sicurezza, sono da eseguire immediatamente. Rientrano in tale categoria le opere che richiedono l'intervento di messa in sicurezza entro 30 minuti dalla chiamata e di ripristino entro le due ore successive alla richiesta trasmessa all'Aggiudicatario (anche in orari extra lavorativi: serali, notturni, prefestivi e festivi).

L'intervento, in tal caso, dovrà prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro, ogni altra operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare l'interruzione dei servizi erogati all'interno della struttura, anche mediante operazioni risolutive provvisorie. Le successive attività dovranno essere comunque concordate ed autorizzate tramite la Direzione Lavori e ricadranno nella tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve termine.

Nei casi di “somma urgenza”, sarà l'Aggiudicatario, con la propria organizzazione, che dovrà garantire, nel caso richiesto, la gestione simultanea di più interventi dove per “organizzazione” si intende la capacità dell'Aggiudicatario di eseguire con manodopera, mezzi, materiali e quanto altro necessario, l'esecuzione contemporanea di più opere, nei tempi prefissati dalla Direzione Lavori, come meglio specificato all'interno del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario sarà ritenuto, pertanto, responsabile per ogni danno derivante all'Amministrazione per la mancata tempestività degli interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza nell'adottare provvedimenti per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento dell'intervento. Resta ben inteso che la coincidenza di uno o più interventi da eseguire, in nessun modo, giustificherà eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori ordinati dalla Direzione Lavori.

L'Aggiudicatario, in tutti i casi di emergenza ravvisati dalla D.L., dovrà garantire l'intervento in orario notturno o nei giorni festivi, al fine di poter ripristinare sempre e comunque le condizioni di sicurezza evitando l'interruzione dei servizi e l'interruzione del normale svolgimento delle attività.

2. Priorità “02” - Lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti

Sono classificati lavori a breve termine o urgenti quelle opere di manutenzione che richiedono l'intervento sul posto e la chiusura delle operazioni necessarie al massimo entro le 24 ore successive a decorrere dalla comunicazione di richiesta da parte della Direzione Lavori.

Nel caso in cui l'esecuzione dell'attività manutentiva nelle 24 ore preveda delle soluzioni temporanee e non risolutive e la risoluzione definitiva del problema

richieda interventi complessi e/o l'allestimento di un cantiere, gli interventi successivi a quelli urgenti ricadranno nei lavori di manutenzione da eseguirsi all'interno di un altro ordinativo specifico stipulato a seguito della stesura di un'offerta e di un cronoprogramma concernenti le attività da eseguire alla stessa stregua di tutti gli interventi di manutenzione predittiva e/o migliorativa meglio descritti di seguito.

Non sembra superfluo ribadire che è piena ed esclusiva facoltà del R.U.P. stabilire se un'opera di manutenzione ha o meno i requisiti dell'intervento di "somma urgenza" od "urgenza" e pertanto da eseguire immediatamente.

L'altro tipo di manutenzione potenzialmente richiedibile all'Aggiudicatario del presente Accordo Quadro è la manutenzione predittiva e/o migliorativa, comunque straordinaria: fanno parte di queste tipologie di manutenzione tutti quei lavori a medio e lungo termine la cui esecuzione avverrà esclusivamente in seguito ad una specifica stipula di contratto all'interno dell'Accordo Quadro, richiamante le condizioni del medesimo accordo.

3. Priorità "03" - Lavoro programmato - Manutenzione predittiva e/o migliorativa, comunque straordinaria

Tali tipologie di manutenzione verranno espletate nei seguenti casi:

- 1) se si è a conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell'elemento o manufatto per cui si può decidere la sostituzione dello stesso;
- 2) il grado di ripetibilità di un certo guasto sullo stesso elemento mantenuto (anche da altre ditte ed altri affidamenti) risulta elevato per cui si è nelle condizioni tecnico-economiche in cui occorre effettuare un intervento migliorativo volto a ridurre od eliminare la percentuale di accadimento del guasto;
- 3) lavori individuati secondo le esigenze e le priorità stabilite dall'Amministrazione che definisce, di concerto con l'Aggiudicatario, i tempi ed i modi di esecuzione degli stessi.

Art 36. Modalità di ordinazione dei lavori

Gli interventi di manutenzione come precedentemente descritti, oggetto di singoli affidamenti specifici, saranno ordinati tramite la stipula di specifici contratti di appalto (od ordini di lavoro) regolati dagli stessi patti e condizioni definiti nell'Accordo Quadro stipulato con l'Aggiudicatario dello stesso.

L'ordine di lavoro verrà sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione (aventi potere di firma) e dall'Aggiudicatario a seguito di una richiesta di intervento e di una relativa offerta (stilata dall'Aggiudicatario) approvata dalla D.L.

La richiesta di intervento verrà compilata e comunicata dalla D.L. o dagli uffici competenti, all'Aggiudicatario tramite PEC o nel caso di interventi di somma urgenza anticipate via mail o telefono a cui seguirà formalizzazione. All'interno della richiesta vi saranno indicati una serie di dati minimi (riportati nel seguito), necessari all'Operatore Economico per individuare l'intervento o gli interventi da realizzare e stilare la relativa offerta:

Dati minimi contenuti nella richiesta di intervento:

- codice o numero di riconoscimento della richiesta (numero progressivo - codice dell'intervento)
- la data della richiesta dell'intervento;
- la tipologia dell'intervento da effettuare;
- la descrizione dell'eventuale guasto;
- l'oggetto su cui effettuare l'intervento;
- il riferimento alla localizzazione fisica (ad es.: codice edificio, piano, locale);
- il riferimento dell'utenza (Nome, Cognome, Telefono) da cui è partita la richiesta;
- il tempo utile di esecuzione, tenendo conto della tipologia ed entità del singolo intervento da svolgere (pronto intervento, urgente, programmato, etc.);
- eventuali riferimenti ad allegati (lay-out, planimetrie costruttive, relazione, etc.).

L'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, ricevuta la richiesta di intervento, nel caso in cui si tratti di interventi eseguibili a medio e lungo termine (non urgenti), provvederà a stilare e spedire alla D.L. (tramite fax, e mail, etc.) preventivo redatto sulla base di specifico progetto esecutivo in merito all'intervento od agli interventi da realizzare nel rispetto di quanto già contenuto nell'Accordo Quadro in termini di prescrizioni e condizioni economiche. Il preventivo verrà analizzato dalla D.L. e, se approvata, comporterà l'emissione del ODL specifico da sottoscrivere a cura di entrambe le parti (Aggiudicatario e RUP.)

Nel caso di interventi in "somma urgenza" ed "urgenti", l'attività verrà regolarizzata a consuntivo mediante un ordinativo specifico e non vi sarà, pertanto, la fase di richiesta d'offerta.

Ogni ordinativo specifico dovrà contenere, oltre che il riferimento all'Accordo Quadro, anche tutte le seguenti informazioni:

- la data di stipula del ODL;
- la descrizione sommaria delle opere contrattualizzate con i riferimenti (numero) alla/e richiesta/e ed all'offerta o consuntivo (nel caso di interventi in "somma urgenza" ed "urgenti"), da allegare all'ordinativo, che hanno generato il contratto medesimo;

- l'importo contrattualizzato;
- la tipologia dell'intervento o degli interventi da realizzare o realizzati (nel caso di interventi in "somma urgenza" ed "urgenti") e, pertanto, anche i tempi necessari per l'esecuzione;
- le firme dei rappresentanti dell'Impresa Aggiudicataria e dell'Amministrazione.

Nell'ordinativo specifico è, quindi, indicata dalla D.L. anche la tipologia dell'intervento in funzione dell'urgenza della richiesta di intervento.

All'Aggiudicatario potranno, infatti, essere richieste opere di pronto intervento oppure interventi a breve termine le cui tempistiche e modalità sono state già descritte all'interno del presente Capitolato.

L'ordinativo, inoltre, sarà utilizzato per l'applicazione di eventuali penali dovute a ritardi rispetto ai tempi stabiliti dalla tipologia dell'intervento, calcolati sulla base dell'orario di invio dei fax o e-mail di richiesta e/o di inizio e fine dell'intervento.

La D.L. provvederà a contabilizzare l'intervento o gli interventi ricadenti all'interno dell'ordinativo specifico secondo quanto stabilito all'interno del presente Capitolato e secondo le specifiche condizioni economiche dettate dall'Accordo Quadro.

In merito alla consuntivazione, l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla D.L. i seguenti dati aggiuntivi:

- la data di inizio e di fine del lavoro effettiva (chiusura effettiva dell'intervento);
- i dati di consuntivo delle risorse impegnate per l'intervento;
- la descrizione dettagliata dell'intervento eseguito;
- allegati (lay-out modificati, foto ante e post intervento, etc.).

PARTE IX – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI

Art. 37. La Direzione Lavori

Per la corretta esecuzione degli affidamenti ricadenti all'interno dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione, trattandosi di lavori di manutenzione, nomina un proprio D.L. Direttore dei Lavori che, direttamente o coadiuvato da propri incaricati facenti parte della struttura organizzativa dell'Amministrazione, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le attività dell'Aggiudicatario. La direzione lavori presiederà tutte le fasi degli interventi dalla stipula dell'appalto specifico (invio delle richieste) al controllo finale dell'operato e sarà comunicata all'Aggiudicatario con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (fax, telefono, e-mail).

Trattandosi di interventi da eseguire anche contemporaneamente su più edifici la Struttura della Direzione Lavori che dovrà interloquire ed interfacciarsi con

l'utenza e con l'Aggiudicatario potrà, quindi, essere costituita da più direttori operativi (assegnati a più edifici) facenti capo ad un unico Direttore dei lavori.

Resta chiaro che prima dell'inizio dei lavori o comunque alla consegna degli stessi verrà comunicata all'Aggiudicatario, da parte del D.L., la composizione della struttura di cui la stessa sarà costituita.

L'Operatore Economico Aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà, d'altro canto, provvedere per proprio conto a designare una propria sede operativa strategica in modo tale da assicurare un intervento entro trenta minuti se richiesto per la centrale operativa di ogni lotto indicandone indirizzo, telefoni, ed e-mail da utilizzare per ogni evenienza dotata di persone qualificate (notturno minimo di due persone) volto ad intervenire e/o assistere e/o smistare le richieste di intervento provenienti dalla D.L. e/o Struttura dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà comunicare all'Amministrazione per iscritto i dati della propria sede operativa, i nominativi delle persone di cui sopra, del Direttore Tecnico che dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali e del suo sostituto.

Il Direttore Tecnico e il suo sostituto designati dall'Aggiudicatario, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Art. 38. Consegna e inizio dei lavori

L'atto di stipula di ciascun ordinativo specifico rappresenterà la consegna formale dei lavori oggetto del medesimo contratto che ricade nell'Accordo Quadro stipulato. Trattandosi di un Accordo per la manutenzione nel quale gli interventi non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli occorrenti, secondo le necessità dell'Amministrazione, in un determinato arco di tempo, per ogni intervento verrà data comunicazione all'Aggiudicatario con la specificazione se trattasi di intervento "urgente" o "non urgente", mediante emissione di un Ordinario di Lavoro nel quale saranno specificati i termini qualitativi e quantitativi tecnici ed economici.

I termini per l'esecuzione decorrono, comunque, dalla data di stipula del ordinativo o, nel caso di lavori di somma urgenza e/o urgenza, dalla data di avvenuta comunicazione od invio della richiesta di intervento.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art. 39. Termini per l'ultimazione dei lavori e verbale di ultimazione

L'ultimazione dei lavori oggetto di specifici contratti sarà definito all'interno degli stessi, in funzione della tipologia di richiesta od intervento. Il tempo utile di ultimazione di ogni singolo intervento, infatti, dipenderà dalla tipologia dell'intervento stesso, così come indicata dalla D.L. sull'ordinativo .

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, l'Amministrazione si riserva di ordinare e disporre l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno e conveniente.

Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attività manutentive previste all'interno di uno specifico ordinativo, l'Aggiudicatario informerà per iscritto la Direzione Lavori che, previo adeguato preavviso, procederà, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale di ultimazione (da stilare per ciascun ordinativo).

Art. 40. Proroghe

L'Aggiudicatario, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale definito all'interno di un singolo ordinativo specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del predetto termine.

Art. 41. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell'Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo appalto specifico, redigendo apposito verbale, sentito l'Aggiudicatario; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Aggiudicatario.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Aggiudicatario, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dall'Aggiudicatario, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione.

Qualora l'Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa lavori è controfirmato dall'Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori stessi.

Art. 42. Regolare Esecuzione

L'Aggiudicatario dovrà in tutti i modi garantire tutti i componenti installati per un minimo di 24 mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sarà comunque garante anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per effetto della cattiva qualità dei materiali impiegati o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, etc.). al termine delle prestazioni, laddove previsto, l'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare all'Amministrazione la dichiarazione di conformità del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati.

Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere redatto entro tre mesi dal termine dell'intervento.

Art. 43. Programma esecutivo dei lavori dell'Aggiudicatario

Trattandosi di opere di manutenzione, non esiste un programma esecutivo degli interventi da eseguire nei contratti specifici. L'Accordo ha una durata di mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula dello stesso: nel caso in cui all'interno di singoli contratti specifici vi siano degli interventi più complessi e/o particolari, verrà richiesto all'Aggiudicatario un programma dettagliato ed esecutivo dei lavori da eseguire. Tale programma dovrà essere preliminarmente approvato e/o modificato dalla D.L. prima di renderlo esecutivo a tutti gli effetti.

Art. 44. Inderogabilità dei tempi di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
- e) le eventuali controversie tra l'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dall'Amministrazione, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi

di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla relativa revoca.

Art. 45. Lavoro notturno, festivo e reperibilità

Il lavoro notturno, festivo e reperibilità è compreso, compensato e soddisfatto così come previsto dalla regolamentazione vigente e da quanto stabilito all'interno del presente Capitolato. L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche a mezzo telefonico cellulare o fax, la ricezione degli ordinativi od ordini di servizio, la reperibilità 24 ore su 24, compresi i giorni festivi e prefestivi per eventuali interventi su chiamata, da iniziarsi per il pronto intervento entro un'ora dall'avvenuta richiesta e/o comunque in funzione della tipologia del singolo intervento richiesto.

Art. 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Eventuali variazioni delle opere da svolgere dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L. e saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

PARTE X – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione e liquidazione dell'opera eseguita contenuta negli affidamenti specifici ricadenti nell'Accordo Quadro dovrà prevedere la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione delle attività svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nello specifico, per ogni ordinativo, dovranno essere indicate le voci di consuntivo relative alle opere compiute (od a misura) e presenti nei prezzi contrattuali, le opere eventualmente svolte in economia e preventivamente autorizzate dalla D.L. ed anche riscontrabili dalle liste operai (nel caso organizzate per mese) ed eventuali forniture di materiali desumibili dalle liste provviste.

Art. 47. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori "a misura" sono effettuate secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura ed incluso nelle generalità e specifiche della Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio (riportate nel seguito), nei Prezzi Informativi per l'edilizia – Impianti Elettrici, Impianti Tecnologici, Recupero Ristrutturazione Manutenzione pubblicati semestralmente dalla casa editrice "DEI – Tipografia del Genio Civile" vigenti al momento del singolo appalto specifico.

Per ogni maggiore dettaglio sulla misurazione delle opere si farà riferimento all'art. 72 del "Capitolato speciale tipo per appalto lavori edilizi" pubblicato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. (ex Ministero Lavori Pubblici).

Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e concretezza del lavoro appaltato secondo la regola dell'arte.

Il computo delle forniture ed opere viene eseguito, in dipendenza delle esigenze di condotta dei lavori, a misura o ad economia, applicando i prezzi unitari degli Elenchi Prezzi citati, al netto del ribasso offerto in sede di gara; tuttavia per ogni singolo ordine di lavoro, l'importo delle opere in economia non può essere superiore al 20% del valore totale dell'ordine stesso (al netto del ribasso).

Art. 48. Prezzi della manodopera

Per ogni ordinativo, i lavori in economia, preventivamente approvati dalla D.L., saranno inclusi in apposite liste operai organizzate per mese ed indicanti i dettagli delle ore svolte, la tipologia di lavoro e del personale dell'Aggiudicatario che le ha eseguite.

Il costo della manodopera liquidato è quello aggiornato bimestralmente a cura dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e comprendente le seguenti voci di:

- **Materiali** – Tutte le spese per le forniture, i trasporti, le imposte, i dazi, i noli, le perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto dei lavori.
- **Operai e Mezzi d'opera** – Tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera dovranno trovarsi nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro ed i prezzi dovranno comprendere quote di tali oneri.
- **Lavori** – Tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

Su detto importo sarà applicata una maggiorazione per spese generali ed utili d'impresa pari al totale percentuale del 16,5% (sedecivirgolacinquantapercento) che sarà assoggettato al ribasso contrattuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara.

La quota contrattuale relativa agli oneri della sicurezza verrà liquidata tenendo conto degli importi della sicurezza di ogni singolo ordinativo specifico.

I prezzi stabiliti nel presente Capitolato, infine, si intendono comprensivi di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali e di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e sono invariabili per tutta la durata dell'Accordo.

Art. 49. Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione riportate in tariffa

Per tutte le opere dell'Accordo le varie quantità di lavoro vengono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e per tutte, risultano comuni le considerazioni e le norme generali riportate nelle "prescrizioni generali" della Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio e qui nel seguito elencate.

Criterio generale

Per tutte le opere in relazione alla qualità e provenienza dei materiali, alle caratteristiche costruttive, alle normative di riferimento, alle prescrizioni in genere, alle norme di misurazione, si fa completo riferimento alle descrizioni e condizioni generali nel seguito elencate e contenute in Elenco Prezzi, che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Metodo di calcolo

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,5% (spese generali 15% - utili 10%). Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. L'IVA è in ogni caso a carico del Committente. I prezzi riportati nei singoli capitoli comprendono in linea generale tutte le misure di sicurezza collettive e personali, i relativi apprestamenti, previsti nelle norme vigenti in materia, salvo le eventuali indicazioni particolari contenute nelle singole voci di tariffa e nei piani di sicurezza. I lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti, completati in ogni loro parte ed eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati. I prezzi sono stati calcolati effettuando, per un campione rappresentativo di articoli delle diverse categorie di lavori, un'analisi dei prezzi ricavata dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) secondo lo schema allegato in tariffa. Per le restanti voci si è proceduto attraverso ragguagli con le voci consimili ove possibile o facendo riferimento a prezzi di mercato ricavati da esperienze dirette degli operatori.

Obiettivi ed ambito di applicazione

Le tariffe dei prezzi si riferiscono a condizioni definibili come "medie", per quanto attiene sia alla dimensione e alla composizione del costruendo, sia alla sua complessità intrinseca, sia alle soggezioni derivanti dalle condizioni locali. I prezzi si riferiscono a lavori pubblici.

I prezzi riportati, non potendo comprendere e prevedere l'ampia casistica di tutte le lavorazioni ed i prodotti presenti sul mercato, fanno riferimento a quelle

lavorazioni e a quei prodotti più utilizzati e più rappresentativi nelle costruzioni medie, come sopra definite, selezionandoli dall'ampia gamma esistente, e ponendo l'obiettivo di evitare la pubblicizzazione dei materiali e dei marchi esclusivi delle aziende. Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni.

Opere compiute

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisori e ogni altra condizione prevista dal piano di sicurezza, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte ed in piena efficienza, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente specificati o richiamati nei vari articoli di elenco, salvo quanto esplicitamente escluso ed in ogni caso esclusi i ponteggi per la realizzazione delle opere all'esterno degli edifici.

Opere in economia

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere provvisti dei necessari attrezzi.

Il soggetto Aggiudicatario è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento per qualsiasi motivo alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera sono osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Aggiudicatario la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre alla pompa, sono compensati il motore, o la motrice, il

gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo della durata del contratto durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio dei carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per opere in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.

Art. 50. Modalità di esecuzione di ogni lavorazione

50.1 Designazione sommaria delle opere da eseguire

Salvo quanto meglio specificatamente indicato nei successivi paragrafi e salvo le più precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere date dalla Direzione dei Lavori, le opere da eseguirsi alle condizioni tutte del presente Capitolato, possono essere riassunte schematicamente nella seguente descrizione:

- tutte le opere e provviste emergenti, occorrenti per i lavori di manutenzione straordinaria di varia natura (vedi Art. 2) da eseguirsi presso gli immobili concessi a qualsiasi titolo all'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES118, la cui consistenza è indicata nell'Elenco Edifici e negli spazi interni del nosocomio.

Trattasi, quindi, di manutenzioni straordinarie in genere dove non è possibile, allo stato attuale, un vero e proprio elenco ma si possono solo dare delle indicazioni generali sul modo di esecuzione dei lavori e sul metodo valutativo degli stessi, previsto, tra l'altro, dalla Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio.

50.2 Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere di manutenzione straordinaria che formano oggetto del presente Accordo Quadro, saranno, di volta in volta, comunicate dalla D.L. con idonea descrizione di massima che servirà quale aiuto

e traccia in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa D.L. o suo incaricato, durante le fasi di attuazione del cantiere.

Poiché le condizioni di manutenzione degli edifici sono di fatto alquanto svariate e quindi di difficile pronosticazione prima dell'inizio dei lavori stessi, l'accertamento di esse può effettuarsi posteriormente alla consegna ed in fase esecutiva dei lavori.

Gli eventuali disegni che verranno successivamente presentati dalla D.L. saranno, se del caso, integrati da altri disegni esecutivi completi di ogni indicazione e misura, in scala adeguata, relativi, tanto all'opera nel suo complesso che a parti o dettagli di essa.

La Direzione Lavori provvederà a trasmetterli tempestivamente all'Impresa anche in corso d'opera, ma pur sempre prima dell'inizio delle singole categorie di lavori.

Sono pertanto fatte salve tutte le istruzioni che la Direzione Lavori impartirà all'atto esecutivo.

L'Aggiudicatario non potrà invocare a giustificazione di opere eseguite in modo non accettato dalla Direzione Lavori, mancanza di disegni esecutivi o di ordini, essendo essa comunque obbligata a chiederli tempestivamente alla Direzione lavori medesima, prima di eseguire i lavori.

50.3 Collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà, in genere, nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, etc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggi, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo l'Aggiudicatario unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 51. Requisiti dei materiali e componenti – Norme generali

51.1 Specifiche dei materiali

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori devono, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli organi di controllo preposti essere riconosciuti della migliore qualità ed essere il più possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare.

Il soggetto Aggiudicatario è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dalla normativa o dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed. in genere, su tutte le forniture previste dall'Accordo.

L'eventuale prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio con il soggetto Aggiudicatario e sarà appositamente verbalizzato.

I materiali non accettati dalla D.L. devono essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Aggiudicatario e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. Il soggetto Aggiudicatario resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti.

51.2 Presentazione dei campionari

L'Aggiudicatario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare la tipologia dei materiali che intenderà utilizzare nell'esecuzione dell'opera.

Ogni campione dovrà essere numerato e dovrà portare un cartellino col nome della Ditta costruttrice e della Ditta Appaltante, inoltre, dovrà essere elencato in apposita distinta che dovrà essere presentata al D.L. per ottenere l'approvazione.

Tutti i materiali ed i componenti utilizzati, nell'esecuzione delle opere, dovranno essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia al momento dell'impiego (art. 37 del 22 gennaio 2008).

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l'Aggiudicatario dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato, o che comunque non siano di gradimento della D.L.

51.3 Corrispondenza dei materiali e delle forniture

I materiali e le forniture devono corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente Capitolato, nonché alle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi. La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualsiasi momento i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.

L'Aggiudicatario deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei. Detta operazione deve essere eseguita con celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del Direttore dei Lavori; ove l'Aggiudicatario non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal D.L., l'Amministrazione può provvedere direttamente ed a spese dell'Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procede come disposto dalla normativa vigente per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.

51.4 Materiali forniti in economia

I materiali forniti in economia debbono essere consegnati a piè d'opera nei luoghi indicati dalla D.L.

Il materiale risponderà sia nella qualità che nella quantità a quanto richiesto dall'Amministrazione e sarà fornito e disposto secondo i razionali criteri di cantiere e cioè in cumuli prismatici, in pacchi, fasci, sacchi e recipienti, così da essere geometricamente commensurabile. Le sostanze ed i materiali originariamente contenuti in recipienti, involucri o sacchi chiusi o sigillati saranno contabilizzati per l'unità di origine, ritenendo non più utilizzabili gli eventuali residui.

La lista dei materiali forniti dall'Amministrazione sarà compilata settimanalmente a cura dell'Impresa. I prezzi unitari saranno quelli di elenco, se esistenti, o quelli concordati al momento dell'ordine.

Si rammenta che per ogni maggiore dettaglio sulla misurazione delle opere si farà riferimento all'art. 72 del "Capitolato speciale tipo per appalto lavori edilizi" pubblicato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. (ex Ministero Lavori Pubblici).